

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1957

(152<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente TRABUCCHI

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, sul trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » (2294)

#### (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 2859, 2862, 2863, 2863, 2864, 2865, 2867, 2869, 2870, 2871, 2873
ASARO . . . . .	2862, 2863, 2872, 2879
CENINI . . . . .	2869
DE LUCA LUCA . . . . .	2862, 2867
FORTUNATI . . . . .	2863, 2865, 2867, 2870, 2873
JANNACCONE . . . . .	2862, 2865
MARIOTTI . . . . .	2864, 2866, 2871
RICCIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2863, 2865, 2868, 2869, 2871, 2873
RODA . . . . .	2862, 2863, 2865, 2866, 2869, 2872, 2873

La seduta è aperta alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Asaro, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, For-

tunati, Giacometti, Jannaccone, Mariotti, Minio, Pesenti, Ponti, Roda, Schiavi, Spagna, Spagnoli Trabucchi e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bertone è sostituito dal senatore Zelioli Lanzini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Riccio.

BRACCESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, numero 1433, sul trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » (2294).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, numero 1433, sul trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge sul quale farò io stesso una breve relazione.

Onorevoli colleghi, io credo che tutti ricorderete le varie vicende del trattamento economico ai magistrati, perchè ogni qual volta si è esaminato questo argomento sono state fatte lunghe discussioni, sempre in sede di 5<sup>a</sup> Commissione, in relazione non so a quali ragioni

5ª COMMISSIONE (Finanze e tesoro)

152ª SEDUTA (17 dicembre 1957)

particolari, forse per il fatto che sul trattamento dei magistrati usa intervenire il Presidente Zoli, come Ministro del bilancio, e quindi la Presidenza ritiene che la competenza debba essere solo in questo caso della nostra Commissione, come dovrebbe essere invece sempre per il trattamento del personale dello Stato, ma come normalmente non accade per il trattamento del personale dipendente da altri Ministeri.

Nei riguardi dei magistrati la Commissione ricorderà che al momento in cui si è trattato di effettuare quello che è stato chiamato lo « sganciamento » dei magistrati dal trattamento economico del personale dello Stato, si è pensato e si è voluto attuare un trattamento che si differenziasse totalmente, dai sistemi in atto per gli altri impiegati. Il trattamento degli impiegati era suddiviso in varie quote; per i magistrati si è voluto invece pensare ad un trattamento globale, che comprendesse l'intero trattamento annuo spettante ai magistrati stessi. Pertanto non si pensava di dover dare una tredicesima mensilità, perchè nel fare il calcolo del trattamento complessivo si era già compresa la tredicesima mensilità nella retribuzione mensile.

I colleghi ricorderanno però che di volta in volta per un motivo o per l'altro, tolto forse l'anno scorso, se non mi sbaglio, per i magistrati si è poi fatto un provvedimento eccezionale per concedere, non una tredicesima mensilità, per salvare la questione di principio, ma un particolare trattamento, come alla fine del 1955 e del 1954, trattamento che corrispondeva non esattamente, ma approssimativamente, ad una tredicesima mensilità.

Oggi si supera la questione e si propone di accordare la tredicesima mensilità, da corrispondersi il 16 dicembre, e cioè praticamente si introduce anche per i magistrati quella che è diventata una consuetudine accolta nella legge, per tutti gli altri impiegati e salariati dello Stato.

In realtà qualcuno ha sollevato delle eccezioni osservando che, dato il concetto con cui si era determinata la somma annua che spettava ai singoli magistrati, essi non avevano alcun diritto a percepire la tredicesima mensilità, perchè la loro tredicesima mensilità era ripar-

tita sostanzialmente nelle varie mensilità in cui si divideva la retribuzione annua. I magistrati però sostenevano che in occasione dei notevoli aumenti che erano stati concessi agli altri impiegati, non erano stati dati altrettanti aumenti anche a loro.

Ora, noi non dobbiamo ammettere il concetto che i magistrati debbano sempre avere un trattamento differenziale rispetto al trattamento degli altri impiegati, perchè questo sarebbe offensivo per loro e offensivo ed ingiusto per gli altri impiegati, ma ritengo che i magistrati debbano avere un trattamento corrispondente alle loro funzioni, alla loro dignità, al fatto che essi, in corpo, rappresentano un potere dello Stato.

Ora il solo principio esattamente invocato è quello che le ragioni che hanno fatto sì che si aumentasse notevolmente la retribuzione degli altri impiegati, possono essere ragioni che giustificano un miglioramento di trattamento anche nei confronti dei magistrati, dato che erano ragioni inerenti al costo della vita, al miglioramento del tenore generale di vita della popolazione, ecc.

Per i suindicati motivi il Governo ha aderito al desiderio della categoria proponendo d'accordare la tredicesima mensilità e riconoscendo anche che la erogazione di una doppia mensilità alla fine dell'anno sovviene ad alcune spese a cui si va incontro in modo particolare in questo periodo, nei mesi invernali, certamente più costosi degli altri mesi dell'anno. È quindi opportuno che l'impiegato a retribuzione fissa abbia, alla fine dell'anno, anche se sia di altissimo grado, come i magistrati, una maggior disponibilità.

Per chiari motivi il Governo vi propone di approvare la concessione della tredicesima mensilità ai magistrati, in proporzione all'80 per cento dello stipendio, in quanto lo stipendio dei magistrati, come sapete, comprende tutto quello che per gli altri impiegati è diviso in varie quote, alcune, come si dice, « pensionabili » e altre no, alcune cumulabili con lo stipendio, altre no.

Contemporaneamente il disegno di legge in esame viene incontro ad un altro problema.

I colleghi ricorderanno che proprio in questa Commissione, quando si è trattato di aumentare notevolmente l'indennità per spese di

rappresentanza, come viene chiamata, dovuta al Primo Presidente della Corte di cassazione, si era messa in rilievo la differenza di trattamento che vi era tra il primo Presidente della Corte di cassazione, al quale veniva accordata un'indennità di carica apparentemente molto alta, cioè 1.800.000 lire, nei confronti di quella spettante ai cinque alti Magistrati che corrispondevano al grado secondo, cioè il Procuratore generale della Corte di cassazione, il Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, il Presidente del Consiglio di Stato, il Presidente della Corte dei conti e l'Avvocato generale dello Stato, indennità che era invece di sole lire 280.000.

In quella occasione mi sembra di ricordare che proprio io avevo rilevato la differenza, e si era avanzata allora la proposta di aumentare l'indennità di rappresentanza di questi cinque Magistrati, tenendo conto che le funzioni rappresentative del primo Presidente della Corte di cassazione sono più o meno uguali a quelle del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti, dell'Avvocato generale dello Stato e così via.

Oggi non solo si propone di aumentare l'indennità di rappresentanza, che verrebbe portata, per questi funzionari, diciamo così, corrispondenti al grado secondo, alla misura della metà di quella spettante al primo Presidente della Corte di cassazione, cioè a lire 900.000, ma si propone anche di aumentare il loro stipendio. Infatti, mentre il Primo Presidente della Corte di cassazione ha uno stipendio di lire 5.900.000 annue, lo stipendio di cui oggi godono i magistrati del grado secondo è di lire 4.900.000 annue; si propone perciò di portare detto stipendio ad una cifra che si avvicini notevolmente alla retribuzione percepita dal Primo Presidente della Corte di cassazione, e cioè alla cifra di lire 5.600.000 annue.

La questione riguarda soltanto cinque magistrati non solo di grado altissimo, ma che (almeno quattro di essi, — perchè il Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche ha effettivamente una organizzazione molto limitata alle sue dipendenze — cioè il Procuratore generale della Corte di cassazione, il Presidente del Consiglio di Stato, il Presidente della Corte dei conti e l'Avvocato generale dello Stato), hanno la direzione di un servizio importan-

tissimo ed hanno tutta una organizzazione alle loro dipendenze.

Vediamo ora come è stato provveduto alla copertura della maggior spesa di lire 1 miliardo 34.000.000 all'anno per l'attribuzione della tredicesima mensilità e per l'aumento del trattamento dei magistrati che coprono il grado secondo.

Detta copertura è stata prevista, per lire 722.000.000, con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 91 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1957-58.

Ora, alcuni magistrati che sono più sensibili alla dignità della loro funzione, si sono dispiaciuti per la proposta di copertura, e la cosa deve anche essere un po' oggetto di nostra preoccupazione. Il capitolo 91 riguarda il mantenimento e il trasporto dei detenuti e degli internati nelle case di prevenzione e di pena ecc., e lo stanziamento è di 6.500.000.000 di lire; questa cifra verrebbe diminuita, ripeto, di lire 722.000.000, cioè del 12 per cento circa.

Evidentemente la preoccupazione di questi magistrati è connessa al fatto che se, ad esempio, domani il vitto per i detenuti non fosse buono questi direbbero che sono trattati male perchè i magistrati hanno avuto la tredicesima mensilità. Comunque le spese relative al trattamento dei detenuti dovrebbero essere se mai aumentate non certo ridotte.

Mi sembra che 722.000.000 di lire non possano influire sulla portata dello stanziamento, ma ho dovuto accennare a questa preoccupazione dei magistrati, perchè è appunto giunta l'eco al relatore di questa protesta, da parte dei magistrati più sensibili e più intelligenti.

Il capitolo 93, dal quale vengono detratti 93 milioni di lire, riguarda l'esercizio delle industrie degli Istituti di prevenzione e di pena ed ha attualmente 650.000 di lire di stanziamento.

Il capitolo 94, dal quale vengono detratte lire 85 milioni, su 500 milioni di stanziamento, riguarda il servizio delle bonifiche agrarie e delle relative industrie, sempre inerenti agli Istituti di prevenzione e di pena.

Invece sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, sempre per l'esercizio 1957-58, su altri capitoli che hanno un'importanza relativa, vengono tolti altri 18, 70 e 34 milioni, riguardanti gli importi necessari per

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e tesoro)152<sup>a</sup> SEDUTA (17 dicembre 1957)

i magistrati della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e per l'Avvocatura di Stato; ed infine sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa vengono tolti ancora 12 milioni dal capitolo 36, per i magistrati di ruolo dei tribunali militari.

Il capitolo 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro riguarda gli stipendi e gli assegni fissi al personale di ruolo del Consiglio di Stato; l'articolo 81, gli stipendi e gli assegni fissi al personale di ruolo della Corte dei conti e l'articolo 112 gli stipendi e gli assegni fissi al personale di ruolo dell'Avvocatura dello Stato.

Circa la regolarità della copertura, è stato osservato che far carico sugli stanziamenti di cui agli articoli 69, 81 e 112 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, e all'articolo 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, non significa nulla, perchè anche se si dovesse andare oltre gli stanziamenti degli stati di previsione, i rispettivi Ministeri sarebbero obbligati a supplire con integrazione di stanziamento, trattandosi di spese obbligatorie. L'altra osservazione invece, nei confronti dello stanziamento più massiccio di novecento milioni a carico degli stanziamenti dei capitoli 91, 93 e 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, è che se pure in questo esercizio si potranno fare, per ipotesi, delle economie perchè, ad esempio, i detenuti sono pochi o per altre ragioni, non è affatto sicuro che dette economie si possano attuare anche nel prossimo esercizio e anzi è molto probabile che le economie di quest'anno si tramutino in maggiori spese nell'anno venturo.

E con ciò la mia relazione è finita, in quanto credo di aver esposto con sufficiente chiarezza quali sono i motivi per cui il Ministero di grazia e giustizia ha deciso di proporre la concessione della tredicesima mensilità in argomento; quali sono le ragioni o almeno le giustificazioni per un miglioramento del trattamento economico dei magistrati di grado secondo, e infine in qual modo non certo brillante si intende provvedere alla copertura di tali maggiori spese.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

#### Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1957 al personale statale in attività di servizio il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, è concessa una 13<sup>a</sup> mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno e pari all'80 per cento dello stipendio spettante a quest'ultima data, escluso ogni altro assegno accessorio.

Si osservano, in quanto applicabili, l'articolo 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 e successive modificazioni.

JANNACCONE. Per le ragioni che già altre volte ebbi a esprimere, dichiaro che voterò contro.

ASARO. Il secondo comma dice: « Si osservano, in quanto applicabili . . . ». Che cosa significa?

PRESIDENTE, *relatore*. I magistrati non hanno oggi la tredicesima mensilità, e poichè il disegno di legge ne prevede la concessione, ma in base a una mensilità ridotta del venti per cento, le norme ricordate nel secondo comma vanno osservate « in quanto applicabili ».

DE LUCA LUCA. Perchè « una tredicesima mensilità » e non « la tredicesima mensilità » ?

RODA. La tredicesima mensilità non può essere che « una » . . .

ASARO. Dichiaro che voterò a favore dell'articolo anche perchè anni addietro, quando ebbi l'onore di assistere alla seduta della Commissione in cui venne trattato lo stesso argomento, inutilmente sostenni il concetto che anche ai magistrati si dovesse dare la tredicesima mensilità.

5ª COMMISSIONE (Finanze e tesoro)

152ª SEDUTA (17 dicembre 1957)

Allora non ebbi fortuna; oggi invece vedo che mi si dà ragione, superando quei motivi di principio, che rendevano, come si disse, inaccettabile la mia proposta.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. All'inizio del secondo comma si dovrebbe dire: « Si osserva, in quanto applicabile » e non: « Si osservano, in quanto applicabili ».

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 emendato nel secondo comma come ha proposto il Sottosegretario di Stato per il tesoro, senatore Riccio, cioè sostituendo alle parole « Si osservano in quanto applicabili » le altre « Si osserva, in quanto applicabile ».

(È approvato).

#### Art. 2.

La ritenuta in conto entrate Tesoro, nonché la ritenuta ed il contributo per l'assistenza sanitaria, si applicano sulla 13ª mensilità di cui all'articolo precedente. A tali effetti la 13ª mensilità si considera in ragione del 70 per cento.

RODA. Non capisco perchè, ai fini delle ritenute, la tredicesima mensilità debba essere considerata con un'ulteriore riduzione del 10 per cento.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Gli interessati sono in numero quasi irrilevante e perciò fruiscono meno dell'assistenza sanitaria...

FORTUNATI. Io sono convinto che con una disposizione di questo genere non si faccia davvero un buon servizio ai magistrati...

Solo per essi infatti si verrebbe a stabilire che le trattenute debbono essere effettuate su di una somma inferiore a quella effettivamente percepita.

ASARO. Credo che qui si tratti del principio generale in base al quale determinate trattenute non vengono calcolate sulla totalità degli emolumenti. Infatti, proprio per quanto riguar-

da le ritenute per l'assistenza sanitaria, il calcolo mi pare che sia fatto addirittura su importi fissi che costituiscono una specie di stipendio convenzionale. Perciò l'ulteriore riduzione del dieci per cento deve essere stata stabilita in analogia a quanto avviene per il calcolo delle ritenute a carico di tutti gli altri impiegati; non viene forse effettuata su importi ancora inferiori al settanta per cento rispetto agli emolumenti percepiti. Chiarimenti più precisi potrebbero essere dati dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE, *relatore*. In relazione alle ritenute per l'assistenza sanitaria, ritengo che queste vengano fatte normalmente sulle dodici mensilità, perchè l'anno è composto di dodici mesi e non ci si può quindi ammalare nel tredicesimo. Comunque, dopo il conglobamento, anche per gli altri impiegati penso che il calcolo delle trattenute per l'assistenza sanitaria non solo non venga fatto direttamente sulla tredicesima mensilità, ma nemmeno sull'intero importo della retribuzione: nel caso in esame perciò, dovendo adottare una formula, si sarebbe fatto ricorso a una riduzione percentuale; però non sono certo.

RODA. Io desidero chiedere al relatore se a lui consta che l'applicazione dei contributi per l'assistenza sanitaria sia fatta agli altri impiegati sull'intero importo lordo per quanto riguarda le altre mensilità, e sul settanta per cento per quanto riguarda la tredicesima.

Se lo spirito della disposizione dell'articolo 2 è quello di arrivare a costituire un fondo sufficiente all'assistenza è chiaro che il sistema da seguirsi deve essere il medesimo. In sostanza io domando: perchè l'assistenza sanitaria possa funzionare, lo Stato deve o non deve integrare questo fondo?

A me pare che la mia domanda sia abbastanza precisa: non faccio una questione accademica, ma desidero sapere ciò che realmente avviene...

FORTUNATI. Il contributo per l'assistenza sanitaria in fondo è un minimo: quello che conta è piuttosto il problema della ricchezza mobile, il cui contributo deve essere calcolato sul totale della retribuzione, con le sole ridu-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e tesoro)152<sup>a</sup> SEDUTA (17 dicembre 1957)

zioni di legge, così come avviene per tutti gli altri dipendenti.

Trattandosi di tredicesima mensilità mi pare logico quanto ha dianzi accennato il senatore Trabucchi, e cioè che in sostanza le ritenute in gran parte vengono fatte sulla retribuzione di dodici mesi, e la tredicesima mensilità, il cui importo tra l'altro nemmeno raggiunge quello di una vera e propria mensilità, non è in fondo che un'aggiunta corrisposta a titolo di gratifica. Tuttavia il ragionamento, anche se giusto, mi pare rilevante solo fino a un certo punto: anche se si trattasse di una differenza del tre o del quattro per cento, le disposizioni del provvedimento in esame non devono discostarsi dalle norme già vigenti in materia nei confronti di tutti gli altri impiegati dello Stato.

PRESIDENTE, *relatore*. Desidero ricordare alla Commissione l'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, di cui do ora lettura:

« Ai personali statali indicati all'articolo 1, comma primo, del presente decreto è concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno.

Detta gratificazione, commisurata al trattamento economico complessivo spettante alla data suindicata per stipendio, paga o retribuzione e indennità di carovita, escluse le quote complementari, va corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal 1° gennaio dello stesso anno. In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno la gratificazione stessa è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni e va commisurata all'ultimo trattamento spettante.

La gratificazione stessa non spetta per i periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione o privazione dello stipendio o paga o retribuzione e non è dovuta al personale di ruolo e non di ruolo cessato dal servizio per motivi disciplinari o per dimissioni volontarie. Per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di salute, in disponibilità, o in altra posizione di stato che comporti ridu-

zione dello stipendio o della paga o della retribuzione, il relativo rateo della gratificazione è ridotto nella stessa proporzione della riduzione di dette competenze.

La gratificazione di cui al presente articolo non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennità di licenziamento; è soggetta all'imposta di ricchezza mobile ed alle altre imposte erariali, anche in deroga a particolari norme legislative di esenzione, salve le disposizioni dell'articolo 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 384.

Nel caso di cumulo di impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, spetta una sola gratificazione nella misura prevista per il grado più elevato rivestito negli impieghi cumulati.

Nei confronti del personale pensionato riassunto in servizio in base a norme prevedenti l'attribuzione, a titolo di retribuzione, di un trattamento differenziale fra lo stipendio inerente al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo e la pensione, la gratificazione va commisurata, oltre che all'importo dell'indennità di carovita (escluse le quote complementari), a tale trattamento differenziale ovvero, se più favorevole, alla retribuzione prevista per il personale non di ruolo, inquadrato in base al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, della stessa categoria di assimilazione.

Nella concessione di cui al presente articolo resta assorbita per il personale delle Ferrovie dello Stato la gratificazione di cui all'articolo 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate col regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni ».

Nel disegno di legge in esame si fa riferimento al secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo che ho ora letto.

Mi sembra quindi che si venga a giustificare il « 70 per cento », in quanto è soggetto solo ad alcune trattenute, non ad altre.

MARIOTTI. Tutti i Commissari sono liberi di proporre gli emendamenti che riterranno opportuni, ma io ritengo che nella formulazione dell'articolo 2 il legislatore non si possa discostare da quanto avviene per il trattamento degli altri impiegati dello Stato.

5ª COMMISSIONE (Finanze e tesoro)

152ª SEDUTA (17 dicembre 1957)

FORTUNATI. Desidero rilevare che ho posto la questione, come del resto è già stato fatto anche da altri colleghi, perchè non vorrei che si dicesse che noi, per quanto riguarda le ritenute, abbiamo stabilito un trattamento particolare per i magistrati nei confronti degli altri impiegati dello Stato.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Faccio presente che non c'è alcun problema e non ci deve essere alcuna perplessità sulla questione dell'80 e del 70 per cento, in quanto questa percentuale si riferisce a tutto il conglobamento e costituisce la parte pensionabile dello stipendio. Detta quota, mentre per tutti gli impiegati statali è dell'80 per cento, per i magistrati è del 70 per cento. Questo è il motivo per cui all'articolo 2 si legge « 70 per cento ».

Quanto poi alla ritenuta di cui all'articolo in esame, non si può pensare che possa comprendere la ricchezza mobile, perchè si tratta di ritenute di altra specie, si tratta cioè di ritenute previdenziali, quella in conto entrate Tesoro, che costituisce il 6 per cento, e poi il 2,50 per cento per ritenute E.N.P.A.S. ed altre ritenute; in totale si ha una ritenuta dell'8,50 per cento. Tolte queste percentuali, sulla parte netta, sempre del 70 per cento, viene applicata la ricchezza mobile, complementare e addizionale, così come per gli impiegati dello Stato.

Invito la Commissione a rileggere con attenzione l'articolo in esame; esso così recita:

« La ritenuta in conto entrate Tesoro, nonché la ritenuta ed il contributo per l'assistenza sanitaria, si applicano sulla tredicesima mensilità di cui all'articolo precedente. A tali effetti la 13ª mensilità si considera in ragione del 70 per cento ».

RODA. Desidererei un ulteriore chiarimento da parte del Sottosegretario Riccio. Io mi riservavo, come ho già accennato di presentare un emendamento, se non fossi stato appagato dalle spiegazioni del Sottosegretario.

Ora, i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo mi hanno convinto sulla questione di commisurare i contributi per il Tesoro e l'assistenza sanitaria sul 70 per cento anzichè sull'80 per cento, ma non mi hanno

convinto sulla questione sollevata assai giustamente dal senatore Fortunati.

Chiederei pertanto al Sottosegretario Riccio una risposta precisa su questo argomento: la tredicesima mensilità dei magistrati viene considerata, ai fini delle ritenute, come quella degli altri dipendenti dello Stato?

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Posso assicurare il senatore Roda che questo si verifica senz'altro; non c'è infatti nessuna differenza di applicazione, sia per le imposte sia per le modalità di computo, con gli altri dipendenti dello Stato.

RODA. Ringrazio il Sottosegretario della sua risposta e mi ritengo soddisfatto dalla sua dichiarazione.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

### Art. 3.

Il trattamento economico annuo lordo del Procuratore generale della Corte di cassazione, del Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato è stabilito in lire 5.600.000 a titolo di stipendio, oltre l'indennità per spese di rappresentanza in misura pari alla metà di quella attribuita al Primo Presidente della Corte di cassazione con l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1956, n. 1433.

JANNACCONE. Con il disegno di legge sottoposto al nostro esame si viene a stabilire, oltre alla concessione della tredicesima mensilità, un aumento degli stipendi di alcuni magistrati, e si prevede questo aumento in una forma che a me sembra non accettabile, si aumentano cioè le cosiddette spese di rappresentanza.

Innanzitutto, desidero rilevare che questi magistrati non debbono affrontare spese di rappresentanza; credo, ad esempio, che non ne abbia l'Avvocato generale dello Stato. Inol-

tre faccio osservare che l'aumento di stipendio, sotto questa forma di aumento delle spese di rappresentanza, si presta alla possibilità che siccome si considera un trattamento dovuto non alla funzione, ma ad un rimborso di spese, l'anno venturo ci si possa venire a dire che le spese sono aumentate e che quindi bisogna ancora aumentare le spese di rappresentanza.

Per questo motivo io dichiaro che voterò contro l'articolo 3.

RODA. Ricordo perfettamente che circa un anno fa, il 16 dicembre 1956, in occasione di un disegno di legge di tipo analogo, che stabiliva un adeguato e, permettetemi, congruo aumento di stipendio agli alti magistrati, venne sollevata anche la questione delle spese di rappresentanza. Allora fummo tutti concordi e, dal momento che il caso riguardava una sola persona, il Primo Presidente della Corte di cassazione, si disse che si poteva anche approvare, perchè si trattava di un caso non solo isolato, ma veramente unico.

È chiaro poi, vorrei dire, che noi usiamo la dizione « spese di rappresentanza » pur riconoscendo che spese di rappresentanza, nella vera accezione della parola, non esistono neppure per il Primo Presidente della Corte di cassazione il quale, per quanto mi consta, è invitato altrove più di quanto non inviti egli stesso.

Ora la stessa cosa si viene ad estendere anche al Procuratore generale della Corte di cassazione, al Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente della Corte dei conti e all'Avvocato generale dello Stato.

Il collega Jannaccone ha espresso molto lucidamente i suoi motivi di perplessità, ed io stesso mi chiedo, per esempio, in linea polemica, quali diritti di spesa di rappresentanza possa avere il Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Ci si obietta, da parte del Governo e del relatore, che è una forma come un'altra per aumentare gli stipendi di questi magistrati, ed anzi io direi di riaumentare, in quanto l'aumento c'è già stato perchè con lo stipendio

giustizia, e mi preoccupo delle richieste che sorgeranno di qui a qualche mese, giustificatissime richieste in verità, da parte di tutti gli altri magistrati i quali potranno dire che, dal momento che un Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, senza spese di rappresentanza e senza dare ricevimenti viene a percepire 900.000 lire, anche essi possono aspirare agli stessi benefici ed allo stesso aumento. La Commissione può così constatare come, anche quando si apre lo spiraglio per un caso che si vuole definire unico e si vuole limitare all'unità, purtroppo la regola si spezza e se ne hanno le conseguenze che si cominciano a vedere.

Per questo motivo dichiaro che voterò contro l'articolo in esame, per l'impropria dizione cioè di « spese di rappresentanza » per questi cinque emeriti magistrati, ai quali, tuttavia, porto il massimo rispetto.

MARIOTTI. Sarei davvero curioso di sapere i precedenti che hanno determinato l'origine o la rinascita del presente disegno di legge, perchè ricordo benissimo le ragioni che a suo tempo furono portate per giustificare il congruo divario fra le retribuzioni dei magistrati e quelle degli altri dipendenti dello Stato.

Noi non abbiamo voluto sollevare in sede di discussione generale la questione del « perchè » di questo disegno di legge: permettetemi tuttavia di chiedere ora se il problema dell'aumento dello stipendio e dell'indennità per spese di rappresentanza, di cui all'articolo 3, in favore di determinati magistrati, sarebbe ugualmente sorto se non ci fosse stato questo disegno di legge che riguarda invece la tredicesima mensilità.

Voglio dire insomma che dei magistrati, che già godono di uno stipendio altissimo, si sono mossi e hanno avanzato richieste particolari, proprio in occasione di questo provvedimento che riguarda una concessione di tutta altra natura. Di conseguenza mi sembra giustificata l'osservazione mossa da altri colleghi e soprattutto dal senatore Roda, e cioè che noi non sapremo come rispondere quando il precedente sarà invocato da altri funzionari.

Con il provvedimento in esame si viene a mettere in moto tutto un meccanismo a rota-



5ª COMMISSIONE (Finanze e tesoro)

152ª SEDUTA (17 dicembre 1957)

zione e perciò non possiamo fare a meno di manifestare le nostre perplessità, tanto più che non si capisce — ripeto — come poi si potrà dire « no » quando il Tesoro solleverà le solite eccezioni e affermerà di non poter consentire altre spese, mentre a pochi mesi dalle elezioni a questo provvedimento si è detto di « sì » e il Tesoro ha consentito senza sollevare eccezioni.

FORTUNATI. Sono d'accordo sull'osservazione che difficilmente si potrà impedire un allargamento del sistema, una volta entrati in tale ordine d'idee: fatto il primo passo, il resto viene da sè. Comunque confesso la mia ignoranza: non sapevo che questi eminenti personaggi avessero stipendi così alti, di oltre cinque milioni di lire l'anno! Ora con il disegno di legge in esame il trattamento economico degli interessati viene aumentato di colpo di più di un milione e mezzo di lire l'anno ...

PRESIDENTE, *relatore*. Si tratta solo di cinque persone.

FORTUNATI. Sono cinque fino a quando rimangono cinque! Senza contare che anche così siamo contro la Costituzione, perchè il Tribunale superiore delle acque è una magistratura speciale non prevista dalla Costituzione ...

PRESIDENTE, *relatore*. Ci sono le disposizioni transitorie ...

FORTUNATI. E già, ma i cinque anni prescritti dalla VI disposizione transitoria della Costituzione sono trascorsi da un pezzo e lo sa bene anche il Sottosegretario Riccio che vedo in questo momento sorridere ...

Perciò, ripeto, anche sotto l'aspetto costituzionale il provvedimento in esame è discutibile, perchè tra i personaggi principali che verrebbero a beneficiare delle particolari disposizioni dell'articolo 3, pone il presidente di una magistratura speciale non prevista dalla Costituzione. S'intende che io non faccio una questione di persone, bensì una questione di principio.

DE LUCA LUCA. Sono contrario all'articolo 3 anche perchè, fra l'altro, non si sa co-

me esso viene a inserirsi in un provvedimento di carattere generale che stabilisce la concessione della tredicesima mensilità ai magistrati, per dare a quei cinque personaggi oltre la tredicesima mensilità anche un aumento di stipendio.

A ogni modo io appartengo a quella zona permanentemente alluvionata che è la Calabria e non mi sento assolutamente di aumentare lo stipendio proprio al Presidente del Tribunale superiore delle acque! (*ilarità*).

PRESIDENTE, *relatore*. Rispondo anzitutto al senatore Fortunati che lo stipendio e la misura dell'indennità per le spese di rappresentanza al Primo Presidente della Corte di Cassazione e ai magistrati di grado secondo, sono stati determinati in una seduta della nostra Commissione alla quale probabilmente ha partecipato anche lui... Veramente devo rettificare e chiedere scusa: dal verbale della seduta che ho qui sott'occhio risulta che il senatore Fortunati non era presente ed era stato sostituito dal senatore Fantuzzi.

Comunque la legge approvata in quella seduta e le rispettive tabelle sono state pubblicate e quindi le retribuzioni di detti magistrati non sono un segreto, ma tutti hanno avuto la possibilità di conoscerle.

Circa le proposte di aumento del trattamento economico ai cinque magistrati di cui all'articolo 3, io voterò senz'altro favorevolmente anche per dovere di coerenza, perchè proprio io proposi allora — e la mia proposta non venne accolta — di aumentare l'indennità per spese di rappresentanza a detti funzionari, perchè — dissi — bisognava tener presente che il Procuratore generale della Corte di cassazione, il Presidente del Tribunale superiore delle acque ecc. devono intervenire a quelle stesse cerimonie alle quali deve partecipare il Primo Presidente della Corte di cassazione.

Al senatore De Luca Luca devo invece osservare che il Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche non è un organo del potere esecutivo, bensì il Presidente di un organo giurisdizionale che giudica — con giurisdizione di legittimità e in taluni casi anche di merito — dei ricorsi contro provvedimenti adottati dagli organi dell'esecutivo in materia di acque pubbliche, esercitando in parte fun-

zioni analoghe a quelle del Consiglio di Stato in prima e unica istanza, in parte funzioni di seconda istanza analoghe a quelle dei Tribunali di appello, ma semplicemente su questioni riguardanti concessioni, derivazioni di acque ecc.: il Tribunale superiore delle acque pubbliche non ha alcuna competenza in merito alle opere contro le alluvioni e alle riparazioni dei danni da queste determinati.

Faccio inoltre notare che la ragione vera per cui si è portato al presente livello il trattamento economico del Primo Presidente di Corte di cassazione, è stata quella di porre il potere giudiziario in una situazione particolarmente elevata in maniera da giustificare l'attribuzione ai membri della Corte costituzionale di una remunerazione corrispondente alla loro alta funzione: i membri della Corte costituzionale dovevano avere una retribuzione non inferiore a quella del Primo Presidente della Corte di cassazione, ma d'altra parte nemmeno di troppo superiore, e di conseguenza si è deciso di elevare la retribuzione del Primo Presidente della Corte di cassazione per mantenere un andamento proporzionale alle remunerazioni.

Da ciò è derivato il fatto che i magistrati di grado secondo si sentissero in una posizione di non giustificata inferiorità, perchè il Primo Presidente del Consiglio di Stato — a parte che nel caso concreto sia un parlamentare e percepisca quindi la rispettiva indennità — ha alle sue dipendenze tutta un'organizzazione che non ha niente da invidiare all'organizzazione della Corte di cassazione, e altrettanto dicasi del Primo Presidente della Corte dei conti. Una volta riconosciute le esigenze di questi due alti magistrati, non si poteva non tener conto delle esigenze degli altri due, cioè del Procuratore generale della Corte di cassazione e del Presidente del Tribunale superiore delle acque, ai primi equiparati. E di conseguenza nemmeno si poteva trascurare il fatto che l'Avvocato generale dello Stato, anch'esso di grado secondo, ha alle sue dipendenze una enorme quantità di funzionari ed è responsabile di una complessa e vasta organizzazione destinata a estendersi sempre più. La competenza dell'Avvocatura dello Stato abbraccia infatti campi sempre più vasti, con un evidente correlativo aumento di lavoro, per-

chè non si limita alla difesa in giudizio dello Stato, ma è incaricato anche di quella di tutti gli altri enti che praticamente dipendono dallo Stato, e l'Avvocato generale ha quindi il dovere e l'onore del coordinamento di una infinita serie di funzioni.

Del resto, quando nel 1956 — e precisamente nelle sedute del 3 e del 4 ottobre — esaminammo la situazione di questi magistrati, ricordo che proprio noi ci trovammo d'accordo nel sottolineare la grande differenza del loro trattamento economico rispetto a quello del Primo Presidente della Corte di cassazione, differenza che non aveva un riscontro nella diversità delle funzioni.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Faccio presente che io desidero rimettermi alle parole espresse dal relatore nella sua relazione, e vorrei anche far considerare che l'articolo 3 non è certamente in connessione con l'articolo 1 e che non si parla nell'articolo in esame di 13<sup>a</sup> mensilità e neppure nel titolo del disegno stesso, in quanto ci si riferisce unicamente al « trattamento economico ».

L'articolo 3 tende a una perequazione di uno stato economico che si ritiene male adeguato a quelle che sono le funzioni ed a quello che era un tempo il trattamento di questi alti Magistrati. Nella relazione a stampa, unita al disegno di legge, noi leggiamo: « Attualmente la mancata rivalutazione del trattamento economico dei Presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti (e qualifiche equiparate) ha accentuato la cennata differenziazione nei confronti del Primo Presidente della Corte di cassazione, mentre ha quasi accomunato i predetti Magistrati a quelli con qualifica immediatamente inferiore (Presidenti di Sezione ed equiparati) ».

Ritengo comunque che l'indennità di rappresentanza non costituisca una questione tanto importante ed evidentemente tutti e cinque questi alti Magistrati devono affrontare delle spese di rappresentanza, in maggiore o minor grado.

Si tratta ora di appurare se la Commissione è d'accordo innanzi tutto sul concetto generale, e cioè di perequare e di migliorare una posizione che è stata svantaggiata nel corso di

5ª COMMISSIONE (Finanze e tesoro)

152ª SEDUTA (17 dicembre 1957)

questi ultimi anni, in seguito agli eventi che sono stati ricordati nella relazione del Governo al disegno di legge in esame e, inoltre, se la Commissione ritiene che il provvedimento che è stato indicato sia opportuno oppure se ritiene, nella sua sovranità, di proporlo un altro.

Evidentemente il Governo non può che essere d'accordo ed anzi non può che sollecitare l'approvazione del disegno di legge, così come è stato presentato.

PRESIDENTE, *relatore*. A questo articolo è stato presentato dal senatore Roda un emendamento soppressivo delle parole « oltre l'indennità per spese di rappresentanza in misura pari alla metà di quella attribuita al Primo Presidente della Corte di cassazione con l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1956, n. 1433 ».

RODA. Desidererei chiarire il mio emendamento. Oltre a quanto è stato giustamente detto dai miei colleghi, come ad esempio dal senatore Mariotti, che ha confermato l'inesistenza di questa voce « spese di rappresentanza », e indipendentemente da queste osservazioni, io vorrei far presente che, se si tratta di spese di rappresentanza, è chiaro che questa somma è data in rimborso spese, e quindi non è neanche assoggettata al normale tributo di ricchezza mobile. Questo è il motivo che mi ha spinto a presentare il mio emendamento.

CENINI. Io proporrei una modifica all'emendamento presentato dal senatore Roda nel senso di cominciare la soppressione invece che dalle parole: « oltre l'indennità ... », dalle parole: « in misura pari ... ».

PRESIDENTE, *relatore*. Anziché sopprimere l'indennità di rappresentanza riterrei più opportuno sopprimere l'aumento dello stipendio. Propongo pertanto che l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

« Al Procuratore generale della Corte di cassazione, al Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente della Corte dei conti e all'Avvocato generale dello Stato è attribuito, oltre lo stipendio, determinato dalla tabella allegata alla legge 29 dicembre 1956,

n. 1433, l'indennità per spese di rappresentanza in misura pari alla metà di quella attribuita al Primo Presidente della Corte di cassazione con l'articolo 2 della predetta legge ».

RODA. Aderisco alla proposta di emendamento del Presidente.

CENINI. Anche io.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto pertanto ai voti l'articolo 3 nel testo da me proposto e di cui ho testè dato lettura.

(È approvato).

#### Art. 4.

All'onere di lire 1.034.000.000 derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede:

a) quanto a lire 900.000.000 con riduzione, rispettivamente, di lire 722.000.000, 93.000.000 e 85.000.000 degli stanziamenti dei capitoli 91, 93 e 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1957-58;

b) quanto a lire 18.000.000, 70.000.000 e 34.000.000 con gli stanziamenti dei capitoli 69, 81 e 112 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio;

c) quanto a lire 12.000.000 con lo stanziamento del capitolo 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio 1957-58.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Faccio presente che l'articolo 4 in relazione delle modificazioni introdotte nell'articolo 3 richiede una revisione delle cifre relative all'onere finanziario.

PRESIDENTE, *relatore*. Richiamo l'attenzione della Commissione su quanto ora detto dal rappresentante del Governo; però, dal momento che si tratterebbe solo di modificare delle cifre, ritengo che si possa ugualmente pro-

cedere all'esame dell'articolo, salvo gli emendamenti da apportare in sede di coordinamento alle cifre stesse, secondo quanto approvato con l'articolo 3.

FORTUNATI. Desidero aggiungere a quelle dei colleghi anche le mie perplessità, e sollevare una questione di sostanza. Ribadisco un concetto che io invito sempre la Commissione a tener presente quando deve dare dei pareri. Noi non possiamo dare l'impressione, a due mesi di distanza dall'approvazione del bilancio, di ritenere che in un capitolo di spesa vi sia un'eccedenza talmente grande da poterci permettere di detrarre da detto capitolo le cifre di cui all'articolo 4. Una volta si dice che questi capitoli sono strettissimi, un'altra volta si dice che c'è la possibilità di ridurli.

Comunque, ho fatto queste dichiarazioni perchè in avvenire si cerchi di esaminare bene queste previsioni di spese e perchè poi non ci si metta su due strade diverse. Se la Commissione riconosce, ad esempio, determinate esigenze in determinate occasioni, non deve poi opporsi in altri casi e dire che non è possibile seguire quella strada. Per me è un problema che non riguarda i magistrati in questo momento particolare, ma è un problema di ordine generale.

A volte noi facciamo degli sforzi per trovare delle coperture e sfuggire all'articolo 81; si dice che non è possibile ridurre i capitoli di spesa ecc., invece vedo che quando si vuole si usa tale sistema di copertura. È evidente che i Ministri, da questo punto di vista, si trovano in posizione di vantaggio di fronte a noi, perchè essi conoscono quanto è stato speso dello stanziamento di ciascun capitolo; noi invece lo ignoriamo e pensiamo che vi siano dei margini lievi.

Vorrei inoltre pregare il Ministro di grazia e giustizia di fare un accurato controllo della questione relativa al trattamento ai carcerati, in modo che non avvenga poi che si stringano i freni per non spendere questi 900 milioni, che poi magari sono necessari, nè che tra un mese o due ci siano delle manifestazioni nelle nostre carceri e si dica che i nostri carcerati mangiano poco o mangiano male, o che nelle colonie agricole si sta peggio di prima.

PRESIDENTE, *relatore*. Circa i pareri che noi diamo sulle conseguenze finanziarie di provvedimenti all'esame di altre Commissioni, debbo soprattutto rilevare che non abbiamo sempre, è vero, la segnalazione sulla possibilità di effettuare delle riduzioni dello stanziamento previsto nei capitoli per le coperture d'altre spese, ma è anche vero che il Presidente Bertone nei pareri esprime normalmente la sua opinione dicendo che la Commissione ritiene che non si possa o non sia il caso di procedere ad alcuna riduzione. Naturalmente non sempre la Commissione di merito si attiene a tale parere. Quando invece si tratta di collocare delle nuove spese su capitoli di spesa obbligatoria, allora il Presidente Bertone dice chiaramente « no », perchè la spesa obbligatoria non ha un limite nello stanziamento, in quanto lo stanziamento è puramente e semplicemente presuntivo e di conseguenza non si possono aumentare le voci che concorrono a quella spesa salvo che non si sia alla fine dell'esercizio ed effettivamente si siano determinate delle disponibilità. E comunque ciò non può avvenire per le spese continuative, perchè se una disponibilità, per una ragione o per l'altra, si è verificata in un determinato esercizio, teoricamente non è detto che debba verificarsi anche in quelli successivi.

Ora, nei confronti delle riduzioni in argomento, il pericolo non è certo che il Ministero di grazia e giustizia effettui un peggioramento del trattamento dei carcerati ecc., ma che la spesa, che si deve fare in questo esercizio, venga trasferita nell'esercizio successivo. Ad esempio, per il vitto dei carcerati, ogni carcere e soprattutto l'Amministrazione, ha delle scorte; se in un esercizio, per il mantenimento si riducono tali scorte, è evidente che si spende di meno, ma è altrettanto evidente che nell'anno successivo, per ricostruire le scorte, si spenderà di più. Un caso del genere si è già verificato e in forma davvero palese, quando per finanziare la legge sui laghi alpini se non erro si è spostata da un anno all'altro il primo stanziamento di spesa previsto per la costruzione di case per i baraccati. La Commissione finanze e tesoro aveva detto che ciò non si poteva fare, ma la Commissione di merito ritenne di approvare ugualmente il provvedimento, perchè si trattava di una spesa che veniva sposta-

ta e l'articolo 81 della Costituzione non poté quindi essere più invocato.

Ora, per quanto riguarda il caso in esame, può darsi che il Ministero responsabile sia convinto che ci sia una reale economia nell'esercizio 1957-1958, e quindi venga ad esser modificata la previsione rispetto al momento in cui venne fatto il bilancio, ad esempio perchè la delinquenza sia diminuita oppure perchè in seguito all'applicazione delle nuove norme del Codice di procedura penale — per cui la libertà provvisoria è concessa anche nel caso di delitti più gravi o la detenzione preventiva non è più applicabile — i carcerati siano diminuiti di numero e di conseguenza siano minori anche le spese.

Possono dunque esserci delle ragioni per cui quei determinati capitoli comportino riduzioni e perciò, salvo l'ipotesi di casi eccezionali, è evidente che su detti capitoli possono essere caricate altre spese. Qui si tratta di previsione, diciamo così, tecnica, che non dipende nè dalla Commissione nè dal relatore, bensì dai calcoli compiuti dai competenti Ministeri in base alle risultanze del primo semestre dell'esercizio.

**RICCIO**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Al riguardo posso dire che esiste tutta una corrispondenza fra il Ministero del tesoro e il Ministero di grazia e giustizia. Il Ministero di grazia e giustizia, dopo di aver compulsato il suo bilancio, ha senza alcuna riserva consentito all'utilizzo per la copertura della spesa indicata nell'articolo 4 delle riduzioni degli stanziamenti dei capitoli 91, 93 e 94 dello stato di previsione della spesa di quel Ministero. Desidero anche far notare che il disegno di legge è stato presentato al termine del primo semestre dell'esercizio in corso, e la valutazione, quindi, e i calcoli si sono potuti fare con una certa sicurezza.

**MARIOTTI**. Le tesi illustrate dal rappresentante del Governo e dal relatore, a mio avviso, non si reggono in piedi e credo che onestamente la stessa maggioranza della Commissione non possa che rammaricarsi di questi storni di somme da stanziamenti già previsti. Si tratta di un sistema, di un costume direi, estremamente grave, che può essere forse giu-

stificato da voi, per il vantaggio, l'opportunità o la necessità che avete di arrivare alla emanazione della legge.

E qui sta il nocciolo della questione: perchè alla considerazione fatta dal relatore senatore Trabucchi, che cioè in fondo il problema dell'onere, senza procedere a una riduzione del mantenimento dei carcerati, potrebbe essere risolto attraverso il consumo delle scorte...

**PRESIDENTE**, *relatore*. È stata una semplice ipotesi..

**MARIOTTI**. ... a tale considerazione si può rispondere che le scorte permanenti devono sempre essere di un certo volume in previsione di una crisi di mercato che potrebbe verificarsi nei confronti di determinati prodotti, con tutte le inevitabili conseguenze. La risposta è banale, ma se voi ricorrete a delle scuse banali, bisogna rispondere banalmente. E le vostre scuse, ripeto, non si reggono anche per un'altra ragione: che il Senato e la Camera dei deputati sono arrivati alla approvazione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia dopo che gli stanziamenti e le voci dei singoli capitoli sono stati esaminati, discussi e modificati in relazione alla loro sufficienza o insufficienza, e col provvedimento in esame si verrebbe invece a derogare a una approvazione che già è stata data.

Sarebbe stato meglio quindi che il relatore e il rappresentante del Governo non avessero espresso le idee che invece hanno voluto illustrare, perchè in sostanza il disegno di legge in esame è di natura squisitamente politica, dipende dal fatto che le nuove elezioni non sono lontane e quindi alle ragioni politiche si subordinano quei principi che dovrebbero invece essere sempre osservati e rispettati dal Parlamento.

E cioè mi premeva soprattutto di porre in rilievo che quei principi, dei quali vi fate banditori in certe occasioni, li calpestate poi tranquillamente e li soffocate quando dal lato politico ne avete la convenienza. Dovreste allora permettere che almeno qualche volta fossero effettuati quegli storni di somme proposti da noi e che voi sempre respingete e dichiarate impossibili per ragioni di ordine morale, costi-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e tesoro)152<sup>a</sup> SEDUTA (17 dicembre 1957)

tuzionale e giuridico: non si possono usare due pesi e due misure, questa non è democrazia!

ASARO. Onorevoli colleghi, oltre le questioni di principio fin qui sollevate, che io condivido — e in realtà non so come si riesca a mantenere tranquilla la coscienza — desidero aggiungere qualche altra considerazione, soprattutto perchè non mi conforta l'ultima indicazione che ci ha dato l'onorevole Sottosegretario Riccio nel senso che da trattative e da una revisione fatta si è avuta una specie di annuizione nel senso che è stato calcolato che si possono prelevare queste centinaia di milioni dai capitoli previsti dall'articolo 4. La sua indicazione non mi conforta, perchè si potrebbe subito fare una obiezione: che razza di tecnici competenti e che razza di organi sono questi, che non sanno prevedere, a così breve distanza, l'ammontare delle spese per le esigenze dei vari capitoli?

E c'è di più. Io ricordo che quando in Aula si è discusso il bilancio del Ministero di grazia e giustizia, proprio per il capitolo 94, che riguarda la spesa di trasporto e di mantenimento dei carcerati, sono state fatte, da parte dei colleghi di tutti i settori, perorazioni allarmate, con le quali si sosteneva la necessità di più equi e generosi stanziamenti per assicurare e garantire un minimo di vitto decente ai detenuti nelle nostre carceri.

Io sono stato in carcere, per alti motivi di onore, e posso assicurare i colleghi che non si vive con il vitto carcerario; nelle minestre i fagioli si contano a cinque, a sette, a otto, e gli altri condimenti hanno delle denominazioni precise, o sono dei cavoli o si tratta di altre varie verdure. Poi c'è anche la questione di appalti e sub appalti. Nelle carceri si va sempre più sviluppando quella forma scandalosa di speculazione delle cosiddette forme di vitto a pagamento, appunto perchè il vitto che passa il carcere, non serve a niente.

Ora, io mi domando se, di fronte a questa realtà, noi possiamo, con tutta tranquillità, prendere la decisione prevista dall'articolo in esame. Dico francamente che io, al posto di chi viene a beneficiare di queste operazioni contabili e giuridiche più o meno lecite, resterei profondamente mortificato ed avrei l'impres-

sione di dovermi vestire degli abiti di un povero, di togliere il pane a un ammalato.

Ritengo che se si desse ai carcerati tutto quello che sarebbe loro necessario gli stanziamenti iniziali non sarebbero sufficienti; naturalmente una decisione che permette di stornare dai capitoli in questione una cifra così rilevante ci porta a prevedere che si abbia l'intenzione di accrescere questa specie di incitamento alla astinenza e di affamamento di tutti quegli sciagurati che sono nelle carceri.

Ma poi, vorrei rilevare, che rapporto c'è tra il provvedimento che dobbiamo prendere e questi capitoli di spesa?

Per tali motivi io tengo a dichiarare che sono decisamente contrario all'approvazione dell'articolo 4.

RODA. A me non rimane che associarmi a quanto acutamente detto dal collega Fortunati. Il Governo sia persuaso di non rendere un buon servizio ai magistrati abbinando il loro giusto aumento di stipendio — nessuno ne dubita — ad una riduzione di questi capitoli di spesa che riguardano il mantenimento dei detenuti. D'ora in poi si potrà dire che abbiamo aumentato il vitto di pochi diminuendo il vitto di moltissimi altri.

Naturalmente tutto si può giustificare, e la dialettica del collega Trabucchi arriva a giustificare moltissime cose. Io noto proprio un difetto di forma da parte del Governo nel presentare questo disegno di legge, specialmente per quanto riguarda l'articolo in discussione. Io avrei anche capito la spiegazione data dal senatore Trabucchi, ma di fronte a questa riduzione di spese, già previste — che, intendiamoci bene, sono spese correnti e normali — viene spontaneo chiedersi per quale miracolo una spesa normale e corrente, quale quella del vitto ai carcerati possa subire da un anno all'altro una riduzione così notevole.

Avrei anche capito, ripeto, le alchimie del senatore Trabucchi, e le sue giustificazioni preambolistiche, se egli avesse precisato in percentuali, dicendo, ad esempio, che la riduzione di 1.034.000.000 di lire, diluita per 900 milioni su un certo capitolo, ecc. avrebbe rappresentato una diminuzione, di percentuale, di X sulla spesa, ad esempio di un 2 o 3 per cento. Ed allora il ragionamento delle scorte poteva, sem-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e tesoro)152<sup>a</sup> SEDUTA (17 dicembre 1957)

pre claudicantemente, entrare in questa giustificazione. Quando invece cominciamo a parlare di 12 per cento, io mi rifiuto di accettare come verosimile che in un bilancio una spesa di questo tipo, di carattere ricorrente, come quella prevista nei suindicati capitoli, possa essere così ridotta. Ecco il motivo per cui l'esecutivo avrebbe fatto bene a trovare la copertura in altri settori, soprattutto da un punto di vista morale, che non nel settore delle spese per i carcerati.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. All'accusa del senatore Mariotti che il disegno di legge in esame sia stato presentato per ragioni opportunistiche di carattere politico, desidero opporre che il disegno di legge risponde invece ad esigenze e a richieste che non sono nate oggi, ma da tempo, e che in seguito a un triennio si sono andate accumulando. Finalmente oggi si provvede: che sia tardi, che sia presto è un'altra questione, ma non posso comunque accettare l'accusa che il movente sia stato opportunistico.

Al senatore Asaro, rispondo invece osservando che le spese « fisse » vengono sempre stabilite con una certa elasticità al momento della previsione, elasticità che all'atto pratico può appunto consentire di attingere agli stanziamenti per fronteggiare le esigenze che in un determinato momento si presentano come necessarie e più urgenti.

Aggiungo inoltre che il capitolo 91 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, non riguarda soltanto il mantenimento dei carcerati, ma comprende molte altre voci, quali ad esempio il trasporto dei detenuti e servizi di ogni genere..

FORTUNATI. Siamo sempre nel campo del trattamento dei carcerati!

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A esempio, in una nota specifica dello stesso capitolo 91 è prevista la spesa di duecento milioni per « acquisto di mobili ».

ASARO. Si tratta probabilmente dei letti dei detenuti!

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ora è evidente che se, arrivati a dicem-

bre, tali mobili non sono stati ancora comprati, la somma può essere impiegata diversamente.

Mi pare dunque che il provvedimento possa essere approvato a cuor tranquillo.

RODA. Mi sia consentita una breve replica.

La discussione ha avuto per oggetto prevalentemente il capitolo 91 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1957-58. Si è detto ora in Commissione che quel capitolo è stato previsto con una certa larghezza per cui anche togliendo svariati milioni non si veniva a creare alcun inconveniente. Ma, leggendo il bilancio preventivo del Ministero di grazia e giustizia, io rilevo, e faccio rilevare alla Commissione, che lo stanziamento dell'esercizio finanziario 1956-57 era di lire 6.200.000.000, ed è stato ritenuto inadeguato dallo stesso Ministro di grazia e giustizia il quale, aumentando di 350 milioni di lire detto stanziamento, ha portato una giustificazione dicendo che si proponeva tale aumento per « accertato maggior fabbisogno ». Non aggiungo altro commento.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4 con le modificazioni delle cifre della copertura proposta dal Governo.

FORTUNATI. Chiedo che il primo comma sia votato a linea per linea.

PRESIDENTE, *relatore*. Sta bene. Metterò in votazione l'articolo 4 per parti separate. Ne do lettura nel testo modificato:

« All'onere di lire 1.034.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si provvede:

a) quanto a lire 900.000.000 con riduzione, rispettivamente, di lire 722.000.000, 93.000.000 e 85.000.000 degli stanziamenti dei capitoli 91, 93 e 94 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1957-58 »;

(È approvato).

« b) quanto a lire 18.000.000, 70.000.000 e 34.000.000 con gli stanziamenti dei capitoli 69,

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)152<sup>a</sup> SEDUTA (17 dicembre 1957)

81 e 112 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto servizio »;

(È approvato).

« c) quanto a lire 12.000.000 con lo stanziamento del capitolo 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio 1957-58 ».

(È approvato).

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 4 nel suo complesso.

(È approvato).

Il senatore Valmarana ha proposto che dopo l'articolo 4 sia inserito il seguente:

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 20,45.*

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari